

	PROTOCOLLO D'INTESA	
	TRA	Rep. N° 2/2025
	<u>da una Parte:</u>	
	IL “COMMISSARIO PER L'ATTUAZIONE DELLE FUNZIONI DI CUI	
	ALLA LEGGE 8 MAGGIO 2012, N. 65” , avente sede in Torino, via Pio VII n. 9	
	nella persona del dott. Vincenzo COCCOLO, in forza del DPCM del 14/01/2025, di	
	seguito denominato “ Commissario ”	
	(di seguito singolarmente la “ Parte ”, congiuntamente le “ Parti ”)	
	E	
	<u>dall'altra Parte:</u>	
	L'UNIONE MONTANA “COMUNI OLIMPICI - VIA LATTEA” con sede	
	legale in Cesana Torinese (To), Piazza Vittorio Amedeo n . 1, Cod. Fisc.	
	96034840015, in persona del Legale rappresentante Presidente <i>pro-tempore</i> , dott.	
	Mauro Meneguzzi in forza di deliberazione della Giunta Esecutiva dell'Unione	
	Montana n° 5 del 27/01/2025.	
	di seguito denominata “ Ente ”	
	Premesso che	
	la legge 8 maggio 2012, n. 65 (qui di seguito “legge 65/2012”): “ <i>Disposizione per la</i>	
	<i>valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei siti</i>	
	<i>dei Giochi olimpici invernali «Torino 2006»</i> ” prevede che “ <i>Le risorse finanziarie</i>	
	<i>iscritte nel bilancio dello Stato sino al termine di cui all'articolo 3, comma 25, della</i>	
	<i>legge 24 dicembre 2007, n. 244, come prorogato dall'articolo 2, comma 5-octies, del</i>	
	<i>decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge</i>	
	<i>26 febbraio 2011, n. 10, assegnate all'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici</i>	
	<i>«Torino 2006» ai sensi dell'articolo 10, commi 1, ultimo periodo, e 2, della legge 9</i>	
	1	

ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni, sono destinate, al netto delle risorse necessarie alla chiusura definitiva di tutti i contenziosi pendenti derivanti dall'attività posta in essere dalla predetta Agenzia e al pagamento di ogni altro onere a carico della gestione liquidatoria, all'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione degli impianti di cui all'allegato 1 della citata legge 9 ottobre 2000, n. 285, tra cui, prioritariamente, quelli siti nei territori montani interessati dai Giochi olimpici invernali «Torino 2006»”;

l’art. 2 della predetta legge, così come modificato dall’art. 6 bis, comma 1 approvato nell’ambito della "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recita che: “Ai fini dell’attuazione del comma 1 del presente articolo, la Fondazione 20 marzo 2006 individua, sentiti il Commissario per l’attuazione delle funzioni di cui alla legge 8 maggio 2012, n. 65 e i rappresentanti dei comuni dei territori montani ove sono localizzati gli impianti di cui all'allegato 1 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, la tipologia e la priorità degli interventi, la cui esecuzione è demandata, quale stazione appaltante, sotto la sua esclusiva responsabilità e con oneri integralmente a suo carico, alla società di committenza Regione Piemonte Spa, di cui alla legge regionale della regione Piemonte 6 agosto 2007, n. 19 o alle Stazioni Appaltanti, dei comuni o delle unioni montane interessati dagli interventi, iscritte all'A.U.S.A., previa intesa con lo stesso Commissario per l’attuazione delle funzioni di cui alla legge 8 maggio 2012, n. 65 in ordine alle risorse finanziarie da mettere a disposizione per ciascun intervento.” consentendo anche alle Stazioni appaltanti dei comuni o delle unioni montane l’esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione degli impianti.

Tutto ciò premesso

tra le Parti come sopra costituite

Si conviene e si stipula la seguente intesa

Art. 1 – PREMESSE

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente intesa.

Art. 2 – OGGETTO DEL PROTOCOLLO D'INTESA

Il presente Protocollo individua le procedure concordate per l'attuazione e il completamento degli interventi previsti dalla legge 65/2012 e s.m.i. che potranno essere delegati in qualità di Stazione Appaltante alla Unione Montana "Comuni Olimpici – Via Lattea".

Con successive specifiche intese, per ciascuno intervento da realizzare la cui esecuzione sarà demandata all'Ente, saranno stabilite le specifiche tecniche, le risorse finanziarie messe a disposizione - intese come massime disponibili per la realizzazione - ed i tempi entro i quali l'intervento dovrà essere completato.

Art. 3 – PROCEDURA

1. La Stazione appaltante gestisce, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici e nei limiti delle risorse finanziarie indicate dal Commissario, le attività relative agli interventi, curandone, mediante la procedura amministrativa più efficace, la fase di progettazione, la fase autorizzativa (anche tramite conferenze di servizi), di affidamento, di esecuzione dei lavori e di collaudo di ogni singolo intervento, compresa la gestione dell'eventuale procedimento espropriativo.

2. Entro un mese dalla firma dell'intesa che stabilisce le risorse finanziarie messe a disposizione, l'Ente trasmette al Commissario i cronoprogrammi e i quadri economici degli interventi da realizzare.

L'Ente trasmette al Commissario gli aggiornamenti dei cronoprogrammi, almeno ogni tre mesi, e dei quadri economici, in caso di modificazioni;

3. L'Ente trasmette altresì al Commissario tutti gli atti di consegna dei lavori, gli stati

di avanzamento dei lavori, gli atti relativi ai collaudi ed alla consegna delle opere ai proprietari / destinatari finali, nonché eventuali altri documenti richiesti dal Commissario, che si riserva di compiere le verifiche, anche *in loco*, ritenute necessarie.

qualora la Stazione appaltante accerti che la realizzazione comporta un aumento di spesa (a titolo esplicativo e non esaustivo: aumento dei costi materie prime e dell'energia, varianti suppletive in corso d'opera, maggiori costi per oneri e somme a disposizione dell'Amministrazione, ecc) rispetto alle risorse economiche messe a disposizione con l'intesa intercorsa tra il Commissario e la Stazione appaltante, ne informa il Commissario trasmettendo il quadro economico aggiornato.

Il Commissario attiva una interlocuzione con i Comuni o i Soggetti beneficiari dell'intervento, al fine di individuare la miglior soluzione possibile per la realizzazione dell'intervento e segnatamente per:

a) verificare l'esistenza di fonti di finanziamento ulteriori e diverse da quelle della legge 65/12, tali da rendere possibile la realizzazione dell'intervento così come previsto e, in caso positivo, formalizzare gli atti necessari a garantire la disponibilità delle risorse reperite;

b) definire una "riduzione dell'intervento" rivedendo il quadro esigenziale e/o le relative specifiche in modo da rendere la realizzazione compatibile con le risorse messe a disposizione con l'intesa intercorsa.

L'Ente, in qualità di stazione appaltante e sotto la sua esclusiva responsabilità, preso atto delle determinazioni raggiunte esegue gli interventi curando, mediante la procedura amministrativa più efficace, la fase di progettazione, la fase autorizzativa (anche tramite conferenze di servizi), di affidamento, di esecuzione dei lavori e di collaudo di ogni singolo intervento, compresa la gestione, per la parte di competenza,

dell'eventuale procedimento espropriativo.

In particolare, a titolo esplicativo e non limitativo, la Stazione appaltante:

- provvede all'individuazione del Responsabile del Procedimento ai sensi di legge;
- predispone, per ciascun intervento e ai sensi di legge, la documentazione tecnico-amministrativa per la messa a gara degli affidamenti relativi ai servizi di ingegneria e ai servizi di collaudo anche in corso d'opera;
- predispone - ai sensi di legge e al termine dell'iter approvativo previsto dalla normativa vigente in merito ai progetti di cui al punto precedente - la documentazione tecnico-amministrativa per la messa a gara degli affidamenti relativi all'esecuzione dei lavori, compresa, ove necessario, la gestione, per la parte di competenza, del procedimento espropriativo;
- comunica al Commissario l'avvio e l'esito delle procedure di gara relative ad ogni singolo intervento;
- cura l'intero iter del procedimento fino all'emissione del collaudo tecnico amministrativo al quale provvederanno collaudatori o una commissione di collaudo nominati dalla Stazione appaltante nel rispetto delle norme di legge applicabili;
- provvede all'aggiornamento del quadro economico e cronoprogramma del procedimento, quanto al quadro economico ogni qualvolta ne ricorrano le condizioni e quanto al cronoprogramma, con cadenza trimestrale. Tali aggiornamenti vengono trasmessi al Commissario;
- intrattiene le interlocuzioni con gli enti territoriali per le necessità e le problematiche che possono intervenire durante la fase realizzativa, informando il Commissario.

Art. 4 – COSTI CHE SARANNO OGGETTO DI RIMBORSO

Per le attività di stazione appaltante - come sopra dettagliate – le fatture da rendicontarsi da parte dell’Ente al Commissario e che questi trasmetterà al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il relativo rimborso, dovranno essere riferite esclusivamente alle voci di seguito dettagliate:

- a) “i lavori a corpo”; “gli oneri per la sicurezza”; “i rilievi e gli accertamenti e indagini”; “gli allacciamenti ai pubblici servizi”; “le bonifiche”; “le acquisizioni di aree e immobili”; “le spese tecniche per servizi di ingegneria e architettura (ivi compresi servizi di supporto al RUP e di verifica e validazione) e le spese per Commissioni giudicatrici - ove i predetti servizi siano esternalizzati e nei limiti stabiliti nelle future intese”; “le spese per gli accertamenti di laboratorio e per le verifiche tecniche previste dal capitolato, per il collaudo tecnico amministrativo, il collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici”; “gli imprevisti riconoscibili a consuntivo se utilizzati per le precedenti voci”;

Sono pertanto escluse altre voci di attività, quali quelle inerenti le “spese per servizi di supporto al RUP e di verifica e validazione, spese per Commissioni giudicatrici, ove i predetti servizi non siano esternalizzati ma svolti da personale interno dell’Ente; accantonamento ex art. 113 d.lgs. n. 50/2016; spese per pubblicità, bandi di gara, pratiche agli Enti e contributi ANAC”.

La misura del corrispettivo spettante all’Ente per il proprio funzionamento quale stazione appaltante, a ristoro della totalità dei costi sopra citati sostenuti per il proprio funzionamento quale stazione appaltante, viene quantificato nella percentuale del 1,00% (unopercento) iva inclusa, da calcolarsi sull’importo delle fatture da rendicontarsi da parte della Stazione Appaltante al Commissario e che questi

trasmetterà al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il relativo rimborso aventi ad oggetto le voci di spesa dettagliate al punto a) dell'art. 4.

Le parti precisano che gli oneri legali ed economici per contenziosi e obblighi risarcitori (comprensivi di interessi e rivalutazione monetaria) connessi sia all'esercizio delle funzioni di stazione appaltante, sia alla fase di esecuzione del contratto risponde in via esclusiva all'Ente ciò anche a titolo di responsabilità per inadempimento contrattuale, in tal senso dovendosi intendere la locuzione di legge "sotto la sua esclusiva responsabilità e con oneri integralmente a suo carico".

Art. 5 - RENDICONTAZIONE

Tenuto conto che le risorse finanziarie per l'attuazione della legge 65/2012 sono presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in un apposito capitolo di spesa intestato al Commissario per l'attuazione delle funzioni di cui alla legge 8 maggio 2012, n. 65 (ex Agenzia Torino 2006), la procedura richiesta dal suddetto Ministero al fine di addivenire ad una istruttoria positiva e al conseguente trasferimento delle risorse finanziarie richieste è la seguente:

1. sottoscrizione tra il Commissario e la stazione appaltante di una specifica intesa in cui vengono stabilite: le specifiche tecniche dell'intervento da realizzare, le risorse finanziarie massime disponibili ed i tempi entro i quali l'intervento deve essere completato;
2. la stazione appaltante, per ogni documento di spesa riguardante l'intervento e afferente alle voci ammesse al rimborso di cui al precedente art. 4, trasmette al Commissario una specifica richiesta di trasferimento fondi (vedere facsimile allegato), indicando l'importo richiesto, la denominazione dell'appaltatore, numero e data della fattura / documento di spesa, la natura della spesa, il codice dell'intervento, in quale voce del quadro economico

		l'importo richiesto trova copertura. La stazione appaltante inoltre deve dare
		atto che l'attività eseguita dall'appaltatore è stata svolta correttamente;
		3. Alla richiesta di trasferimento fondi deve essere allegata la relativa
		documentazione di supporto quali la fattura; nel caso di lavori andrà allegato
		anche il relativo certificato di pagamento e il SAL, ecc, ecc.
		4. Le richieste di trasferimento e la relativa documentazione dopo essere
		oggetto di una preventiva istruttoria da parte del Commissario saranno
		raggruppate temporalmente e trasmesse al Ministero dell'Economia e delle
		Finanze.
		5. Dopo la positiva conclusione dell'istruttoria da parte del Commissario e
		prima dell'invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze la stazione
		appaltante dovrà rilasciare apposita dichiarazione di attestazione di
		pagamento. In tale dichiarazione, con riferimento alle richieste di
		trasferimento oggetto di invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze, la
		stazione appaltante dichiara che tutti gli importi di cui si va a chiedere il
		trasferimento delle relative risorse finanziarie sono stati già pagati ai relativi
		fornitori mediante anticipo dei fondi necessari da parte della stazione
		appaltante al fine di rispettare i termini di pagamento previsti dalla normativa
		vigente.
		Quest'ultima dichiarazione di attestazione di pagamento è indispensabile; il
		Ministero dell'Economia e delle Finanze, infatti, non anticipa alcuna somma ma
		provvede esclusivamente a rimborsare somme già pagate.
		A tal fine si rende noto che dal momento in cui la stazione appaltante ha provveduto
		al pagamento delle fatture, all'effettivo trasferimento (rimborso) da parte del
		Ministero intercorrono indicativamente non meno di sei mesi di tempo.

In tale scenario si rende necessario che la stazione appaltante disponga di risorse finanziarie sufficienti al fine di rispettare i termini di pagamento previsti dalla normativa vigente.

La natura e l'entità degli importi che verranno o non verranno effettivamente riconosciuti alla stazione appaltante all'esito del descritto iter procedimentale dipenderanno in ultima analisi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede poi a trasferire le risorse finanziarie al Commissario, titolare del capitolo di spesa delle predette risorse, il quale provvede poi a trasferire alla stazione appaltante i relativi importi entro il termine di cinque giorni lavorativi dal ricevimento dei fondi da parte del predetto Ministero.

La stazione appaltante, tenuto conto della specificità del finanziamento previsto per l'attuazione della legge n. 65/2012, riconosce ed accetta che il tempo intercorrente tra la data in cui ella ha pagato l'appaltatore e l'effettivo accredito delle somme richieste, non potrà essere computato né ai fini del calcolo di eventuali interessi per ritardato pagamento, né ai fini di qualsivoglia richiesta di risarcimento danni, indennizzi o compensi di qualunque tipo.

Art. 6 – SPESE

Il presente protocollo d'intesa sarà registrato solo in caso d'uso e tutte le spese di stipulazione e registrazione dello stesso saranno a carico della parte che vorrà procedervi, con possibilità di avvalersi di tutte le esenzioni previste dalla legge.

Art. 7 - DOMICILIO E COMUNICAZIONI

Ai fini del presente protocollo d'intesa il Commissario elegge il proprio domicilio in Torino, Via Pio VII n. 9 – PEC: commissariolegge65-2012@pec.governo.it, la stazione appaltante elegge il proprio domicilio in Cesana T.se (To), piazza Vittorio

Amedeo, 1 – PEC: unionevialattea@legalmail.it

Qualsiasi comunicazione inerente al presente protocollo d'intesa dovrà essere effettuata mediante e-mail certificata.

Ciascuna delle Parti ha la facoltà di indicare un diverso domicilio rispetto al domicilio eletto o modificare il domicilio medesimo dandone comunicazione scritta alle parti mediante e-mail certificata anticipata.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente da ciascuna delle Parti.

Torino, lì 03/02/2025

Il Commissario per l'attuazione delle funzioni di cui alla legge 8 maggio 2012, n. 65

Dott. Vincenzo Coccolo  Cocco Vincenzo Michele
03.02.2025 12:47:59 GMT+01:00

La Stazione appaltante:

Unione Montana “Comuni Olimpici – Via Lattea”

Il Presidente pro tempore

Dott. Mauro Meneguzzi Firmato digitalmente da: Mauro Meneguzzi
Organizzazione: UNIONE MONTANA COMUNI
OLIMPICI VIA LATTEA/96034840015
Data: 03/02/2025 09:02:59